

Schema di Polizza
**“RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO
TERZI E VERSO PRESTATORI DI
LAVORO”**

ALTO CALORE SERVIZI SPA (AV)

Sede Legale:

C.so Europa, 41

83100 Avellino

C.F./P.I 00080810641

Effetto: ore 24 del 15.05.2009

Scadenza: ore 24 del 15.05.2012

Le condizioni di seguito riportate prevarranno, in caso di discordanza, su eventuali Condizioni Generali di Assicurazione e/o altre condizioni riportate a stampa dalla Società aggiudicataria del presente servizio.

DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Nel testo che segue devono intendersi per:

Assicurato	La persona fisica o giuridica nell'interesse della quale è prestata garanzia
Broker	Il Broker affidatario del servizio da parte dell'Alto Calore Servizi spa: Assidea & Delta Srl.
Contraente	L' Alto Calore Servizi spa di Avellino.
Condizioni di assicurazione	Le norme che disciplinano il rapporto contrattuale.
Franchigia	L'importo pattuito che l'assicurato tiene a proprio carico per ciascuna annualità assicurativa.
Garanzia	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal contraente alla Società per la prestazione di garanzia.
Richiesta di Risarcimento	Qualsiasi citazione in giudizio nei confronti dell'Assicurato, oppure qualsiasi comunicazione scritta che faccia riferimento ad una richiesta danni inviata all'Assicurato.
Rischio	La possibilità che si verifichi l'evento dannoso.
Scoperto	La percentuale del danno convenuta a carico del Contraente.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	L'impresa o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato/Contraente nella sua qualità di gestore di acquedotti, di reti fognarie, di impianti di depurazione di acque reflue e di monitoraggio. La Società prende atto che gli acquedotti sono costituiti da condotte esterne adduttrici, reti interne distributrici, reti fognarie ed impianti di sollevamento.

CONDIZIONI GENERALI**Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Ogni errore od omissione che non sia frutto di dolo in cui il Contraente e/o l'Assicurato sia incorso all'atto della stipulazione della presente assicurazione e/o durante il corso della stessa, non determinerà mai nullità di garanzia o decadenza, anche parziale, dal diritto all'indennizzo, ma avrà il solo effetto di far rettificare il premio in base allo stato di fatto del rischio, e ciò anche in deroga agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice Civile, con decorrenza dalla variazione del rischio stesso.

Resta inoltre convenuto che il Contraente e/o Assicurato è esonerato dall'obbligo di dichiarare i danni provocati e/o accaduti.

Art. 2 ALTRE ASSICURAZIONI

In caso di sinistro l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza anche in pendenza del pagamento del premio da parte del Contraente, pagamento che lo stesso si impegna ad effettuare, per il tramite del broker, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di aggiudicazione per il primo anno, ferme restando la decorrenza del contratto e la sua durata. Tale termine ha valore anche per quanto attiene il perfezionamento di appendici di qualsiasi natura che comportino un premio alla firma. Ciò in deroga all'art. 1901 del Codice Civile.

Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi del predetto art. 1901 del Codice Civile.

Art. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Resta comunque inteso che l'eventuale mancata comunicazione che non sia frutto di dolo, non determinerà mai nullità di garanzia o decadenza, anche parziale, dal diritto all'indennizzo, ma avrà il solo effetto di far rettificare il premio in base allo stato di fatto del rischio, e ciò anche in deroga all' art. 1898 del Codice Civile, con decorrenza dalla variazione del rischio stessa.

Art. 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio e le rate del premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- darne avviso al Broker e alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- far seguire nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del fatto dannoso di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti o gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro;
- relativamente ai sinistri verso prestatori di lavoro, gli stessi vanno denunciati soltanto in caso di inchiesta della Autorità Giudiziaria.

L'inadempimento di uno di tali obblighi, che non siano frutto di dolo, non comporterà alcun pregiudizio per l'Assicurato.

Art. 8 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 (sessanta) giorni.

In caso di recesso esercitato dalla Società è in facoltà del Contraente di richiedere ed ottenere il contemporaneo annullamento delle altre coperture in corso con la Società medesima o per parte di esse, fermo l'impegno della Società stessa, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, a rimborsare la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso dei contratti anticipatamente annullati.

Art. 9 DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto ha la durata di anni TRE con decorrenza dalle ore 24 del 15/05/2009 e scadenza alle ore 24 del 15/05/2012.

E' comunque facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza anniversaria intermedia, mediante raccomandata A.R. inviata all'altra parte almeno 120 giorni prima della data di scadenza interessata.

Inoltre la Società si impegna, su richiesta della Contraente a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte di un pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo dovrà essere corrisposto entro 100 giorni dalla data di decorrenza della polizza.

Art. 10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11 FORO COMPETENTE

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede il Contraente.

Art. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

Art. 13 Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso terzi

L'assicurazione - ai sensi di legge o alle condizioni previste dalla presente polizza - si intende prestata a favore del Contraente per la Responsabilità Civile per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale causato dallo stesso o da persone delle quali o con le quali debba rispondere nell'espletamento delle proprie attività e nell'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad esso istituzionalmente competono nell'ambito del proprio territorio.

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.

Devono intendersi comunque compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavoratori parasubordinati, lavoratori a rapporto interinale, personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per socializzazione (handicappati etc.), lavoratori socialmente utili, stagisti e borsisti.

Nel caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave, la Società manlevando in ogni caso il Contraente, si riserva il caso di rivalsa esclusivamente nei confronti di tali soggetti, fatta eccezione per i casi nei quali sussista obbligo contrattualmente contrastante.

L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Art. 14 Estensione territoriale

La validità della presente polizza è estesa ai danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi Europei, compresi i territori asiatici dei Paesi già facenti parte dell'URSS.

Art. 15 Persone non considerate Terzi

Non sono considerati Terzi ai fini della garanzia RCT solamente:

- a. il Legale rappresentante, il coniuge, i genitori ed i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b. i dipendenti del Contraente, soggetti INAIL, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

Art. 16 Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.

La garanzia R.C.T. non comprende i danni:

1. da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, da proprietà ed uso di unità naviganti a motore e da impiego di aeromobili;
2. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norme delle disposizioni in vigore;
3. da furto tranne ciò che è previsto dalle estensioni diverse alla voce "cose consegnate e in custodia";
4. alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
5. alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
6. alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo;
7. conseguenti a:
 - ◇ inquinamento dell'aria o del suolo;
 - ◇ inquinamento derivanti dallo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - ◇ interruzioni, impoverimento, deviazione di sorgenti e di corsi d'acqua alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
8. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
9. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
10. cagionati da:

- ◇ prodotti e cose in genere dopo la loro messa in circolazione;
 - ◇ opere, installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
 - ◇ operazioni di riparazioni, manutenzione, o posa in opera se non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
11. derivante da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato ed allo stesso non imputabili a sensi di legge;
 12. da asbesto ecc.;
 13. da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
 14. derivanti da campi elettromagnetici;
 15. derivanti da mancata, ritardata e/o errata fornitura di beni e servizi;
 16. da Guerra dichiarata e non, Guerra civile, tumulti popolari, sommosse e scioperi, terrorismo.

Le esclusioni suddette devono intendersi sempre valide tranne quanto è espressamente previsto nelle "Estensioni diverse" con le franchigie e i limiti convenuti.

Art. 17 Estensioni diverse

A titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

17.1 RC derivante al Contraente dalla proprietà e/o custodia e/o uso dei fabbricati a qualunque titolo e destinazione siano adibiti; degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli servocomandati. L'assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne televisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, alberi d'alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private, recinzioni in muratura, prefabbricati, containers e pertinenze.

Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione degli immobili assicurati e della successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente, da esibirsi previa richiesta della Società.

La garanzia s'intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili e fabbricati oggetto della copertura.

S'intendono comunque esclusi i danni da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali.

Sono compresi in garanzia i danni da spargimento di acqua unicamente se derivanti da rottura accidentale di tubazioni o condutture.

17.2 RC derivante all'Assicurato da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia dall'Assicurato, restando inteso che, qualora detti lavori fossero affidati a terzi, la garanzia opera per quanto imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.

17.3 RC che a qualunque titolo derivi all'Assicurato per danni provocati a terzi dagli appaltatori (e loro subappaltatori) e/o cottimisti mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato. Gli appaltatori e loro subappaltatori, i cottimisti ed i loro dipendenti sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato.

17.4 RC derivante dal servizio di vigilanza effettuato in proprio con guardiani anche armati e cani, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa.

17.5 RC derivante dalla proprietà, uso ed installazione d'insegne, attrezzature, cartelli pubblicitari, striscioni ovunque installati; officine meccaniche, falegnamerie, laboratori di analisi, impianti di lavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, nonché altre simili attività ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario all'Assicurato;

17.6 RC che possa derivare all'Assicurato per danni a cose di terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da esso detenute. La copertura è prestata in eccedenza rispetto ad analoghe coperture assicurative eventualmente prestate con il rischio accessorio su polizze di ramo incendio;

17.7 RC derivante al Contraente per la circolazione di biciclette e cicofurgoni senza motore, purché condotti da proprio personale dipendente.

17.8 RC derivante dalla proprietà ed uso di carrelli-elevatori, elettro-scale, macchine operatrici speciali, escluso il rischio della circolazione disciplinato dal D. Leg.vo 7/9/05 n. 209.

17.9 A parziale deroga del precedente art. 16 è compresa la RC derivante all'Assicurato per i danni diretti e conseguenti a contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, unicamente se causati da rottura accidentale d'impianti e/o condutture.

17.10 Danni alle condutture, cavi, e agli impianti sotterranei in genere.

17.11 Danni provocati a mezzi sotto carico, nonché alle cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate.

17.12 Danni (esclusi quelli da furto e da atti vandalici) arrecati agli autoveicoli, motoveicoli, biciclette di terzi o di dipendenti e/o amministratori in sosta nelle aree dove si svolgono le attività dell'Assicurato.

17.13 RC derivante dall'organizzazione d'attività ricreative e/o dopolavoristiche a favore dei dipendenti e loro conviventi; dall'organizzazione e partecipazione a mostre, fiere, convegni, e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands) anche presso locali presi in uso a qualsiasi titolo, compresi quelli cagionati ai locali stessi nonché quelli derivanti all'Assicurato nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori.

17.14 RC derivante dalla distribuzione di cibi e bevande anche per mezzo di distributori automatici sia di proprietà che di terzi; dalla gestione di mense e/o spacci all'interno delle strutture dell'Azienda, anche se affidata a terzi, compreso il rischio dello smercio.

17.15 Danni cagionati alle apparecchiature di terzi che l'Assicurato ha in comodato od uso;

17.16 Responsabilità civile personale:

La Società risponde della responsabilità civile personale dei sottoindicati soggetti, limitatamente ai casi di danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose. Questi saranno considerati terzi fra loro limitatamente al caso di morte e lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 C.P.

- Presidente, Amministratori e Consiglieri d'Amministrazione, nonché le persone a cui vengono legittimamente delegate, in nome e per conto dell'Assicurato, funzioni di rappresentanza, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato, nello svolgimento delle loro mansioni.
- Dipendenti ed i lavoratori parasubordinati per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato, nello svolgimento delle loro mansioni, compresa la responsabilità civile dei dipendenti preposti al controllo e all'osservanza delle norme dettate dal D.Lgs. 626/94 e successive modif. e integr.
- studenti, stagisti, borsisti, allievi, volontari, lavoratori a rapporto interinale, obiettori di coscienza, praticanti, laureati ecc. che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, formazione, corsi d'istruzione professionale, studi, prove ed altro;
- Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore in fase di progettazione e Coordinatore in fase d'esecuzione dei lavori, in materia di sicurezza e salute, ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche e integrazioni;

La presente estensione di garanzia viene prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di R.C.T. e di R.C.O. In ogni caso i massimali per sinistro della R.C.T. e della R.C.O. convenuti in polizza rimangono il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei Dipendenti con l'Assicurato o fra di loro;

17.17 danni da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricoli o di servizi solo se conseguenti a sinistri indennizzabili a termini di polizza;

17.18 R.C. derivante dalla gestione delle reti fognarie per i danni conseguenti a rotture accidentali di condutture e tubazioni, a rigurgiti o insufficiente deflusso di acqua da parte della rete fognaria

Art. 18 Franchigie e limiti di risarcimento

EVENTI/GARANZIE	SCOPERTI E FRANCHIGIE	LIMITI D'INDENNIZZO
17.6: ricorso Terzi da incendio	1.000,00	250.000,00 per sinistro e per anno
17.9: danni da inquinamento accidentale	10% minimo 3.000,00 massimo 30.000,00	500.000,00 per sinistro e per anno
17.10: danni ai cavi, alle condutture ed agli impianti sotterranei ...	10% minimo 500,00 massimo 3.000,00	50.000,00 per sinistro e per anno
17.12: danni ad autoveicoli in sosta...	500,00	150.000,00 per sinistro e per anno
17.17: danni da interruzione o sospensione totale o parziale di attività di terzi	10% minimo 1.500,00	100.000,00 per sinistro e per anno
17.18: danni da reti fognarie	10% minimo 2.000,00	100.000,00 per sinistro e per anno

Le garanzie tutte di cui alla presente polizza sono prestate con l'applicazione di una franchigia per ogni e ciascun sinistro di € 500,00.

Si precisa che gli scoperti e le franchigie indicati nel contratto non sono cumulabili tra loro.

La Società s'impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo d'eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste nonché ad accertare e liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie.

Alla scadenza di ogni annualità assicurativa o minor durata contrattuale, la Società comunicherà al Contraente gli importi anticipati per scoperti e/o franchigie, rimettendo l'elenco dei sinistri liquidati, le copie delle pratiche d'indennizzo corredate di tutti gli atti (denunce, quietanze etc.), e il Contraente s'impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla relativa richiesta, in un'unica soluzione.

Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra saranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente s'impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 19 Oggetto della garanzia di Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e dell'art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e risultanti a libro paga o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38 cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio delle quali sia derivata un'invalidità permanente, calcolata sulla base dei criteri adottati dall'INAIL, non inferiore al 6%. La garanzia vale altresì per gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alle somme richieste dall'INAIL mediante l'azione di rivalsa ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della legge 12 giugno 1984 n.222.

Art. 20 Estensione territoriale ai fini della garanzia R.C.O.

La garanzia R.C.O vale per i sinistri che avvengono nel mondo intero

Art. 21 Rischi esclusi dalla garanzia R.C.O.

L'assicurazione R.C.O: non vale:

- per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;

- per i sinistri derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- campi elettromagnetici.
- asbesto.

Art. 22 Denuncia danni R.C.O.

Nei riguardi dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve fare denuncia alla Società soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta della A.G. a norma di legge Infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro 15 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.

Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli Art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardante la vertenza.

Art. 23 Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipula della polizza e siano conseguenze di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: per più danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità dell'assicurazione, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;

per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 24 Massimali

RCT:

- Per ogni sinistro € 2.500.000,00;
- con il limite per persona di € 2.500.000,00
- e per danni alle cose di € 2.500.000,00.

RCO:

- Per ogni sinistro € 1.500.000,00
- Con il limite per persona di € 1.500.000,00.

Art. 25 Regolazione premio

Il premio è convenuto in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni periodo assicurativo secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito nell'80% del premio anticipato.

Entro i 90 giorni successivi alla scadenza annuale il Contraente deve comunicare al Broker le variazioni intervenute. Sulla base di questi dati la Società calcola il conguaglio di premio.

Il Contraente è tenuto ad effettuare il pagamento del conguaglio entro 60 giorni dalla data di ricezione del documento da parte del Broker.

Il mancato adempimento di uno degli obblighi suddetti non comporterà mai la sospensione della garanzia se non trascorsi 60 giorni dalla comunicazione della sospensione stessa inviata per raccomandata dalla Società al Broker oppure al Contraente.

Gli elementi presi come base per la regolazione del premio sono:

- Condotte esterne adduttrici Km. 1.158;
- Reti interne distributrici Km. 3.557;
- Reti fognarie Km. 189;
- N. 1 impianto di monitoraggio;
- N. 17 impianti di depurazione.

Art. 26 Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

La Società assume fino a quando ne ha interesse a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro un limite di un importo pari al un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali e/o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, ne' delle spese di giustizia penale.

Art. 27 Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver conferito incarico di brokeraggio all'Assidea & Delta Srl, Via Vannella Gaetani 27, Napoli 80121 (Telefono 081 7649191, fax 081 2405125, e-mail info.napoli@assideadelta.it), in qualità di Broker di Assicurazione del Contraente iscritta alla sez. B del Registro degli intermediari assicurativi al n. B 00101964, il ruolo di cui al D.Lgs 209/2005 relativamente alla collaborazione e l'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

La remunerazione del broker, secondo gli usi normativi invalsi nella prassi del settore, ai sensi degli Artt. 1340 e 1374 Codice Civile, è a carico della/e Società di assicurazione/i aggiudicataria/e del servizio e dovrà comunque essere parte (non inferiore al 70%, ma comunque non superiore al 12% dell'imponibile) dell'aliquota riconosciuta dalla/e Società aggiudicataria/e alla propria rete di vendita e non rappresenta un onere aggiuntivo al premio di polizza.

Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per tramite del summenzionato Broker, anche ai fini dell' Art. 1913 del Codice Civile.

Le parti si danno reciprocamente atto, altresì, che il pagamento dei premi potrà essere effettuato per tramite del Broker, in tal caso avrà efficacia liberatoria ai fini dell' Art. 1901 del Codice Civile.

Agli effetti dei termini temporali fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente e/o Assicurato, alla Società, si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato.

Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società, purché non comporti variazioni nelle condizioni di polizza.

Tutte le comunicazioni fra le parti e le eventuali modifiche del contratto, debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto.

Art. 28 Buona fede

A maggior chiarimento di quanto previsto dalle presenti Norme, si precisa che ogni errore od omissione che non sia frutto di dolo, in cui il Contraente o l'Assicurato sia incorso all'atto della stipulazione della presente assicurazione, e/o durante il corso della stessa, non determinerà mai nullità di garanzia o decadenza dal diritto all'indennizzo, ma avrà il solo effetto di far rettificare il premio in base allo stato di fatto del rischio e ciò anche in deroga agli art. 1892, 1893, 1898 del Codice Civile, con decorrenza dalla variazione del rischio stesso.

Art. 29 Interpretazione del contratto

L'interpretazione del contratto si intenderà sempre quella più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 30 (Coassicurazione e Delega)

In funzione degli esiti della relativa procedura concorsuale l'assicurazione è eventualmente ripartita in quote di partecipazione fra le Società appresso elencate, successivamente indicate come Coassicuratrici:

Società	Ruolo	Quota di partecipazione
1.	Coassicuratrice Delegataria	
2.	Coassicuratrice	
3.	Coassicuratrice	
4.	Coassicuratrice	
4+n.	Coassicuratrice	

In tal caso:

- a) Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno effettuate tra le parti contraenti, anche per il tramite del broker, per mezzo della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Qualsiasi comunicazione s'intende inoltrata e ricevuta dalla Delegataria prescelta in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
- b) La Coassicuratrice Delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.
- c) Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna Coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo.
- d) La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici per l'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza.
- e) La Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.

Art. 31 Informazioni sui sinistri

La Società si obbliga a fornire al Contraente, al termine di ogni semestralità, la documentazione riepilogativa della situazione sinistri, indicando :

- i sinistri complessivamente denunciati (numero)
- i sinistri liquidati (numero ed importi liquidati)
- i sinistri riservati (numero ed importi riservati)
- i sinistri respinti e/o senza seguito (numero e motivazioni).

Tutti i sinistri, elencati progressivamente, dovranno riportare la data di apertura della pratica da parte della Società, il relativo numero, la data di accadimento dell'evento, la data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o per motivo diverso.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente entro il 90° giorno successivo alla scadenza del periodo assicurativo di riferimento anche mediante supporto informatico utilizzabile per le dovute elaborazioni statistiche. (possibilmente su foglio elettronico tipo excel).

Fermi restando gli obblighi suddetti per la Società, è facoltà del Contraente richiedere ed ottenere ulteriori aggiornamenti, con le stesse modalità di cui sopra, anche durante il periodo assicurativo e con preavviso di 30 giorni.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Agli effetti dell' art. 1341 del codice civile la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- Art. 3 (Pagamento del premio e decorrenza della garanzia);
- Art. 8 (Recesso in caso di sinistro);
- Art. 18 (Franchigie e limiti di risarcimento);
- Art. 25 (Gestione delle vertenze);
- Art. 27 (Clausola Broker);
- Art. 30 (Coassicurazione e delega);
- Art. 31 (Informazioni sui sinistri).

L'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

LA SOCIETA'

RCT/O
 Scheda

Compagnia

Agenzia

Premio anticipato:

Parametri	Tasso imponibile	Preventivati	Premio annuo imponibile
Condotte esterne adduttrici per KM		Km 1.158	
Reti interne distributrici per KM		Km 3.557	
Reti fognarie per KM		Km 189	
Per ciascun impianto di monitoraggio		n. 1	
Per ciascun impianto di depurazione		n. 17	

PREMIO ANNUO

premio netto

Accessori

Imponibile

Imposte

premio lordo

premio annuo lordo - in lettere

luogo e data _____

timbro e firma _____